



Regolamento ERASMUS di Facoltà

Parte I - Realizzazione di accordi Erasmus

Art. 1. **Proposta di nuovi accordi.**

Sono ammessi a presentare proposta per nuovi accordi LLP Erasmus con Facoltà partner europee i professori di ruolo e i ricercatori in servizio presso la Facoltà di Giurisprudenza. Il docente proponente è tenuto a produrre una relazione in cui siano documentate, in modo circostanziato, le motivazioni a sostegno del nuovo accordo.

Art. 2. **Relazione a supporto della proposta di accordo.**

La relazione concernente la proposta di accordo di cui all'art. 1 deve contenere le seguenti informazioni:

- a) Nomi e coordinate dei referenti amministrativi e accademici presso la Facoltà partner con cui si intende stipulare l'accordo;
- b) Elenco dei corsi e degli esami sostenibili presso la Facoltà partner oltre gli insegnamenti corrispondenti alla disciplina di cui è titolare il proponente (previa verifica che tali corsi - e i relativi esami sostenuti presso la Facoltà partner - vengano riconosciuti dai colleghi di Facoltà);
- c) Dichiarazione di disponibilità individuale, ad opera del docente proponente, a destinare un mese/uomo alle attività didattico-scientifiche connesse con l'accordo e a fornire agli studenti tutte le informazioni necessarie riguardo l'offerta formativa della Facoltà partner.

Art. 3. **Termini e modalità per l'approvazione e la presentazione delle proposte.**

La proposta di nuovo accordo, corredata della documentazione di cui agli artt. 1 e 2, è sottoposta alla previa approvazione del Consiglio di Facoltà. Essa dovrà pervenire all'Ufficio Mobilità Internazionale entro e non oltre il 30 ottobre di ciascun anno.

Parte II - Attività degli studenti

Art. 4. **Presentazione delle domande**

Lo studente che intenda partecipare ad un programma di mobilità Erasmus è tenuto a presentare domanda presso l'Ufficio Mobilità Internazionale, entro i termini fissati dal bando annuale.

Possono presentare domanda, per gli accordi riguardanti la Facoltà di Giurisprudenza gli studenti che siano regolarmente iscritti presso la Facoltà di Giurisprudenza e siano:

- a) cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un altro Paese partecipante al Programma ovvero di uno dei 27 Stati membri dell'Unione, di uno dei 3 Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e del Paese Candidato all'adesione (Turchia);
- b) cittadini di altri Paesi residenti permanenti o registrati come apolidi o che godano in Italia dello status di rifugiati.

Per la presentazione della domanda di candidatura è necessario:

- avere l'iscrizione almeno al II anno in uno dei Corsi di Laurea attivati nella Facoltà;
- aver sostenuto almeno n. 2 esami e acquisito almeno un numero di CFU non inferiore a 16;
- per gli studenti disabili con invalidità superiore al 66% è necessario:
- essere iscritti al I anno di uno dei Corsi di Laurea attivati nella Facoltà ;
- aver sostenuto almeno n. 1 esame ed acquisito almeno un numero di CFU non inferiore a 8;

Possono altresì essere ammessi a presentare domanda dottorandi di ricerca, specializzandi, iscritti al biennio specialistico, a master o a corsi di perfezionamento, qualora esistano accordi che prevedano tali possibilità.

Per le modalità di presentazione della domanda, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento di Ateneo sul Riconoscimento dei periodi di studio trascorsi all'estero.



Art. 5. Valutazione dei candidati.

L'Ufficio Mobilità Internazionale, a seguito della scadenza del termine di presentazione delle domande, predispone una graduatoria degli idonei all'assegnazione della borsa di studio per il soggiorno all'estero. Tale graduatoria si basa su criteri di merito, appositamente predisposti dalla Commissione Mobilità Internazionale di Ateneo.

Art. 6. Obblighi dello studente prima della partenza

Prima di recarsi presso la Facoltà partner o al più tardi entro 30 giorni dal suo arrivo presso di essa, ciascuno studente è tenuto ad acquisire in qualsiasi forma, dal docente titolare dell'insegnamento corrispondente, una dichiarazione preventiva di riconoscimento integrale o parziale del programma svolto all'estero.

Laddove, per Facoltà già partner negli anni precedenti della Facoltà di Giurisprudenza, si sia già verificato il riconoscimento di esami sostenuti all'estero, il docente interessato non potrà rifiutarsi di rilasciare la propria dichiarazione di disponibilità anche per l'anno in corso.

Sarà cura dello studente fornire al docente interessato (entro trenta giorni dall'arrivo presso l'Università ospitante) copia analitica del programma che svolge presso la Facoltà partner.

Art. 7. Riconoscimento degli esami sostenuti all'estero

Al ritorno dal soggiorno di studi, lo studente è tenuto a depositare presso l'Ufficio Mobilità Internazionale la pratica contenente la documentazione degli esami sostenuti (e/o dei corsi seguiti) presso la Facoltà partner, corredata delle relative dichiarazioni di disponibilità dei docenti della Facoltà leccese, di cui all'art. 6. La Facoltà deve pronunciarsi, entro 30 giorni dal deposito, sulla riconoscibilità degli esami sostenuti dallo studente presso la Facoltà partner.

La valutazione delle pratiche di ciascuno studente, e la conversione dei voti, secondo una tabella prestabilita, è affidata a una commissione apposita, composta da 3 docenti della Facoltà di Giurisprudenza, presieduta dal Delegato di Facoltà nella Commissione Mobilità Internazionale. La valutazione in esame, ispirata ad un principio di generale riconoscibilità degli esami sostenuti all'estero, salvo deroghe motivate, è successivamente sottoposta ad approvazione degli Organi competenti.

A seguito della delibera del Consiglio didattico, le informazioni relative agli esami come riconosciuti vengono trasmesse alla segreteria studenti.

Gli esami così riconosciuti saranno registrati sul curriculum dello studente e sul suo libretto universitario, con il voto stabilito dalla commissione in oggetto, e la dicitura "Sostenuto nell'ambito del programma ERASMUS".

Art. 8. Conversione delle attività didattiche svolte all'estero in Crediti formativi universitari (CFU)

Tenuto conto che a ciascun credito relativo ad attività didattiche da svolgersi presso la Facoltà leccese corrispondono 7,5 ore di lezione frontale, che l'ammontare minimo di crediti necessario al superamento di un esame presso la nostra Facoltà risponde a 8 crediti e l'ammontare minimo di crediti per lo svolgimento di attività didattiche a scelta dello studente risponde a 4 crediti (per gli studenti del 3+2) - e salvo casi particolari, nei quali si renda necessario, per la valutazione, il ricorso alla commissione prevista ai sensi dell'art. 7 di questo Regolamento - la **conversione delle attività didattiche** si ispirerà ai seguenti criteri:

- a) la conversione totale di un esame svolto presso una Facoltà partner è sempre ammessa laddove il numero di ore di lezione previste all'interno del relativo corso non sia inferiore a 60;
- b) non è possibile riconoscere attività didattiche quali "attività a scelta dello studente" qualora il numero di ore di lezione previsto per le attività in esame, presso la Facoltà partner, sia inferiore a 20;
- c) resta salva, per i docenti di questa Facoltà, titolari di insegnamenti che prevedono esame (con attribuzione di voto), la possibilità di concedere il riconoscimento totale, anche in casi difformi da quanto previsto al punto a), delle attività didattiche svolte all'estero;



- d) ciascuno stage svolto all'estero nell'ambito delle attività di *placement* (purché svolto per un minimo di 80 ore complessive) viene equiparato ad un esame complementare (per un massimo di 8 CFU, da registrare senza voto): laddove lo studente abbia già sostenuto tutti gli esami complementari previsti nel proprio piano di studi, l'esame in questione vale a titolo di esame soprannumerario;
- e) per le attività didattiche rivolte a conseguire una idoneità (senza voto), ossia oggetto di verifica presso la Facoltà leccese, si riserva al docente titolare del relativo insegnamento la decisione circa il riconoscimento totale o parziale delle attività svolte all'estero.

Art. 9 - Valutazione delle attività Erasmus a fini curricolari

La realizzazione di un soggiorno Erasmus presso una sede consorziata con la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento, della durata di almeno 5 mesi, o la realizzazione di attività di *placement* Erasmus, dà diritto al conseguimento:

di 1 punto in più sul punteggio complessivo della tesi di laurea, con la conclusione degli studi entro il primo anno fuori corso, se la media è inferiore a 27/30;

di 2,5 punti in più sul punteggio complessivo della tesi di laurea, con la conclusione degli studi entro il primo anno fuori corso, con media uguale o superiore ai 27/30.

I punteggi di cui sopra saranno attribuiti entro il limite massimo degli 8 punti complessivi: la considerazione delle attività Erasmus a fini di attribuzione dei predetti punteggi in seduta di laurea è alternativa all'attribuzione dei punteggi aggiuntivi, come previsti dai vigenti Regolamenti per le tesi di laurea, per il caso di studenti che concludano gli studi in corso.

Art. 10. Norme di chiusura

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio a quanto stabilito nel Regolamento di Ateneo sul Riconoscimento dei periodi di studio trascorsi all'estero.